



Oggetto: Azienda speciale Fedora – nomina Consiglio di Amministrazione e Presidente.

Relatore: Il Presidente

Nell'imminenza della fusione delle Aziende speciali camerali, è necessario procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale Fedora, che è scaduto da tempo, come pure quelli delle Aziende speciali ASFIM ed E.V.A.E.T. per i quali, tuttavia, non si pone l'esigenza del rinnovo in quanto andranno a decadere con il perfezionarsi della fusione stessa.

Il rinnovo deve essere effettuato secondo le norme dettate dallo Statuto dell'Azienda speciale Fedora, nel testo vigente, che è stato approvato dalla Giunta con la deliberazione n. 102 del 23.09.2021.

L'art. 4 dello Statuto di Fedora prevede, al comma 1, che *“Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri, nominati, con separate votazioni, dalla Giunta della Camera di Commercio, assicurando la presenza di entrambi i generi e che siano rappresentati i settori dell'Agricoltura, dell'Artigianato, del Commercio e dell'Industria”* e, al comma 3, che *“Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono individuati anche al di fuori del Consiglio camerale, purché abbiano gli stessi requisiti di legge previsti per la nomina a consigliere camerale (art. 13 Legge 580/1993)”*. L'art. 5 dispone invece che *“Il Presidente dell'Azienda è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio, anche al di fuori del Consiglio camerale”*.

Si riporta di seguito, per completezza d'informazione, il dettato dei commi 1 e 2 del richiamato art. 13 della Legge 29.12.1993, n. 580:

“1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.

2. Non possono far parte del consiglio:

- a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e coloro che ricoprono già l'incarico di componente del consiglio di altra camera di commercio;*
- b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;*
- c) i dipendenti della camera di commercio, della Regione e degli enti locali compresi nel territorio della medesima camera;*



d) coloro per i quali sussistono le cause ostative di cui all' articolo 58 del testo unico della legge nell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58; [ora sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 31/12/2012, n. 235]

e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;

f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.”


Al Presidente e ai Consiglieri dell'Azienda non spetta alcuna indennità e, in materia di rimborsi spese, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 11 del D.M. 11.12.2019.

Con riferimento alla durata del mandato dell'Organo amministrativo dell'Azienda, essa è stabilita in cinque anni dal comma 2 dell'art. 4 dello Statuto aziendale, il quale precisa che siano “coincidenti con il mandato del Consiglio camerale” e prevede la decadenza del Consiglio di Amministrazione al decadere del Consiglio camerale, con regime di prorogatio, con poteri esclusivamente di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo CdA.

LA GIUNTA

UDITA	la relazione del Presidente;
VISTA	la Legge 29.12.1993, n. 580, recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;
RICHIAMATA	la deliberazione della Giunta camerale n. 102 del 23.09.2021, con la quale è stato, tra l'altro, approvato il nuovo Statuto dell'Azienda speciale Fedora;
VISTO	lo Statuto vigente dell'Azienda speciale Fedora, in particolare gli articoli 4 e 7;
VISTO	l'art. 13 della Legge 29.12.1993, n. 580;
SENTITE	le proposte formulate dal Presidente che, in base ad un criterio di rappresentanza sia di tutti i territori del quadrante, sia dei quattro principali settori di attività, vale a dire agricoltura, industria, commercio e artigianato, presenta i seguenti candidati per il Consiglio di Amministrazione: <ul style="list-style-type: none">- Sara Baudo- Clara Bertoli- Massimo Cavino- Alessandro Ciccioni- Massimo Sartoretti;
SENTITA	inoltre la proposta del Presidente relativa alla candidatura, per la presidenza di Fedora, di Massimo Sartoretti, che già ricopre tale incarico, motivata dall'intento di assicurare la necessaria continuità nel governo dell'Azienda speciale nel delicato momento di transizione;

SERVIZIO PROMOZIONE



Procedendo con distinte votazioni per i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente;
All'unanimità dei presenti;

DELIBERA

- a) di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale Fedora:
 - Sara Baudo
 - Clara Bertoli
 - Massimo Cavino
 - Alessandro Ciccioni
 - Massimo Sartoretti;
- b) di nominare Massimo Sartoretti quale Presidente dell'Azienda speciale Fedora;
- c) di fissare la decorrenza del mandato del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale Fedora, nonché del suo Presidente, nello stesso giorno in cui avrà effetto giuridico la fusione per incorporazione semplificata delle Aziende speciali ASFIM ed E.V.A.E.T (incorporate) nell'Azienda speciale Fedora (incorporante) di cui alla deliberazione assunta dalla Giunta camerale in data odierna (atto di fusione), con contestuale decadenza dei Consigli di Amministrazione delle Aziende speciali incorporate;
- d) di dare atto che il mandato del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale Fedora terminerà congiuntamente a quello del Consiglio camerale attualmente in carica, ferme restando le previsioni dell'art. 4 dello Statuto aziendale in materia di prorogatio;
- e) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)